

# **PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA**

**tra**

**FastWay S.p.a. Società Benefit**, con sede legale in Milano, viale Enrico Forlanini n.23, Codice Fiscale e Partita IVA 12511460961, rappresentata dall'ing. Carlo Mereu, in qualità di Amministratore Delegato (di seguito "**FastWay**"), da una parte;

**e**

**Comune di Vigevano**, con sede legale in XXX, Codice Fiscale e Partita IVA XXX, in questo atto rappresentata da XXX, in qualità di XXX domiciliato per la carica al fine del presente atto ove sopra (di seguito il "**Comune**"), dall'altra parte;

di seguito definite congiuntamente le "**Parti**" e disgiuntamente la "**Parte**".

## **PREMESSO CHE:**

- a. A partire dal 2010 l'Unione Europea ha emanato una serie di proposte e direttive per sostenere la riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera, indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali degli Stati Membri come obiettivo prioritario e urgente nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente, riducendo al minimo la dipendenza dal petrolio;
- b. la Legge n.134 del 7 agosto 2012 n. 134 Capo IV bis ha previsto disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
- c. il Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE) e i suoi successivi aggiornamenti definiscono le linee guida per garantire lo sviluppo dei servizi di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali;
- d. la Legge n.120 del 11/9/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni") introduce norme atte ad accelerare, disciplinare e semplificare la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in apposite aree di sosta, sia aperte al pubblico, sia private, prevedendo l'obbligo, da parte delle Amministrazioni comunali di dotarsi di punti di ricarica per la ricarica delle auto elettriche;
- e. l'elettricità è un vettore energetico pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione, negli agglomerati urbani, dei veicoli ad alimentazione elettrica con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico;
- f. le Parti considerano lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente e per ridurre l'inquinamento sia atmosferico che acustico, con importanti benefici sulla salute;
- g. il Comune è interessato all'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici in selezionate aree di parcheggio comprese all'interno del proprio territorio comunale;
- h. FastWay ha avviato un importante piano di investimenti per la costruzione, l'installazione e la gestione di stazioni di ricarica ad accesso pubblico su tutto il territorio nazionale, in particolare Fast ed Ultra-Fast ad alta potenza in corrente continua;
- i. le soluzioni di ricarica progettate da FastWay sono in grado di soddisfare in tempi brevi le esigenze di ricarica di diversi utenti e di diverse tipologie veicoli elettrici;

- j. ogni stazione di ricarica di FastWay è gestita e mantenuta mediante l'utilizzo delle più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione da remoto, in grado garantire l'accesso e l'utilizzo dell'infrastruttura, mediante l'interoperabilità, a tutti gli automobilisti elettrici, rispondendo alle attuali e future esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile.

**Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate  
convengono quanto segue:**

## **1. PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

## **2. OGGETTO**

Con il presente Protocollo (di seguito il “**Protocollo**”), le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito alla realizzazione di una rete di Infrastrutture di Ricarica (di seguito “**IdR**”) su porzioni di suolo concesse a titolo gratuito dal Comune, come meglio specificato nell'Allegato 1.

L'Allegato 1 potrà essere modificato e integrato congiuntamente tra le Parti, anche successivamente alla stipula del presente Protocollo, anche in base alla disponibilità di potenza sulla rete di distribuzione locale e allo sviluppo della mobilità elettrica nel Comune e nelle aree circostanti.

## **3. IMPEGNI DI FASTWAY**

FastWay si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso altre società, alle seguenti attività:

- a. individuare congiuntamente al Comune e al distributore locale di energia elettrica, le aree nel territorio comunale sulle quali installare le IdR per veicoli elettrici; le aree di installazione si intendono definitivamente individuate e concordate tra le Parti a seguito dell'invio al Comune, da parte di FastWay, dei progetti esecutivi di ciascuna installazione e al rilascio da parte del Comune delle relative autorizzazioni di Manomissione Suolo Pubblico;
- b. progettare le stazioni di ricarica, composte dalle IdR, dai sottoservizi necessari e dagli stalli riservati alla sosta dei veicoli elettrici per il solo tempo necessario alle operazioni di ricarica, nonché dall'eventuale cabina di trasformazione MT/BT (se necessaria);
- c. richiedere le autorizzazioni necessarie all'installazione delle IdR;
- d. provvedere all'installazione delle IdR (di proprietà di FastWay) e provvedere al loro collegamento con la rete elettrica richiedendo al distributore locale di energia elettrica una nuova connessione intestata a FastWay;
- e. utilizzare energia elettrica di provenienza certificata da fonte rinnovabile;
- f. provvedere alla realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale;
- g. provvedere a tutte le attività di collaudo;
- h. gestire le IdR da remoto tramite una piattaforma informatica garantendo, attraverso un piano di manutenzione ordinaria, il funzionamento delle IdR per tutta la durata del Protocollo; si specifica che la manutenzione ordinaria e straordinaria, non solo da remoto, sono a carico di FastWay per tutta la durata del Protocollo;
- i. Provvedere al pagamento del contributo economico annuale, stabilito nella misura di 1.000,00 Euro (MILLE/00 Euro), da corrispondere annualmente a favore del Comune per ciascuna IdR installata presso il sito di VIGEVANO – CESARE BATTISTI a titolo di indennizzo per il

mancato introito derivante dall'eliminazione delle strisce blu, a decorrere dalla data di attivazione dell'Infrastruttura di ricarica;

- j. assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alle IdR, con specifica esclusione del pagamento di TOSAP, COSAP e Canone Unico sia in relazione agli spazi fisicamente occupati dalle IdR, sia in relazione agli stalli riservati alla ricarica elettrica, come previsto dalla Legge n.120/2020;
- k. rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove siano subentrate circostanze di fatto nuove, imprevedibili ed estranee alla volontà delle Parti, imposte da legge o da regolamenti; al verificarsi di questa fattispecie, il Comune si impegna a concedere a FastWay un sito alternativo e dalle medesime caratteristiche ove installare le IdR, sottoscrivendo un nuovo protocollo d'intesa alle medesime condizioni previste nel presente Protocollo.

#### **4. IMPEGNI DEL COMUNE**

Il Comune si impegna a:

- a. individuare, congiuntamente a FastWay e al distributore locale di energia elettrica, le aree nel territorio comunale sulle quali installare le IdR per veicoli elettrici;
- b. mettere a disposizione, a titolo gratuito e senza il pagamento di alcun corrispettivo o onere preliminare e successivo, le porzioni di suolo necessarie al posizionamento e all'utilizzo delle IdR per tutta la durata del presente Protocollo, mantenendone l'idoneità a tale utilizzo. Tali porzioni di suolo comprendono tutti gli spazi necessari al posizionamento e al collegamento delle IdR alla rete elettrica, ivi inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva, i contatori, i collegamenti elettrici ed eventuali cabine di trasformazione MT/BT;
- c. consentire lo svolgimento delle opere e costituire, se richiesto, eventuali diritti di superficie e apposite servitù di elettrodotto e di passo in favore del distributore locale di energia elettrico e/o di FastWay qualora, ai fini dell'allacciamento delle IdR alla rete nazionale, si rendesse necessaria l'installazione di una cabina di trasformazione MT/BT;
- d. assicurare la collaborazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni per l'installazione e la gestione delle IdR a cura e spese di FastWay medesima, con la finalità di garantire il rispetto delle eventuali scadenze definite congiuntamente tra le parti;
- e. autorizzare la sosta gratuita ai veicoli elettrici negli stalli di parcheggio riservati al servizio di ricarica, prevedere il divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli che non effettuano operazioni di ricarica e fare tutto quanto in suo potere affinché gli stalli riservati vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica per il solo tempo necessario alle operazioni di ricarica. In caso di sosta successiva al completamento della ricarica, FastWay potrà applicare una tariffa mirata a disincentivare l'utilizzo della stazione oltre il termine della ricarica;
- f. non richiedere alcun provento dall'erogazione del servizio effettuato tramite le IdR installate a FastWay, che potrà determinare autonomamente la tariffa nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- g. concedere a FastWay la facoltà di recesso dal presente Protocollo, laddove siano subentrate circostanze di fatto nuove, imprevedibili ed estranee alla volontà delle Parti, imposte da legge o da regolamenti che determinino l'impossibilità di proseguire nella gestione delle stazioni di ricarica, o siano antieconomiche per l'equilibrio economico finanziario;
- h. riconoscere a FastWay la facoltà di installare, per tutta la durata del Protocollo, le ulteriori IDR indicate come opzionali in Allegato 1.

#### **5. IMPEGNO DELLE PARTI**

Nell'ambito del presente Protocollo, le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti.

## **6. DURATA**

Il Protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 15 (quindici) anni relativamente a ciascuna IdR, a partire dalla data di collegamento dell'IdR stessa con la rete elettrica. Le Parti si riservano sin d'ora di prorogare, o rinnovare, la durata dell'accordo mediante semplice comunicazione da far pervenire all'altra Parte prima della scadenza del Protocollo stesso.

## **7. COSTI**

Ciascuna Parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione del presente Protocollo.

## **8. NON ESCLUSIVITA'**

Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al Protocollo con terze Parti e/o altri Enti Pubblici.

## **9. COMUNICAZIONE**

Le Parti sono libere di sviluppare un adeguato piano di comunicazione in relazione alle IdR di cui al presente Protocollo. Pertanto, ciascuna Parte potrà comunicare tramite annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa l'esistenza e il contenuto del presente protocollo, eventualmente utilizzando marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente Protocollo.

## **10. DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE**

Il Comune prende atto e accetta che FastWay è il solo e unico titolare dei diritti di proprietà relativi alla progettazione e al design delle stazioni di ricarica e al software locale per la gestione delle stesse. Allo stesso modo, il Comune è e resterà l'esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti l'area di parcheggio di cui al presente Protocollo di Intesa.

Ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione del Protocollo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra.

Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti.

## **11. CESSIONE**

Il Comune acconsente sin d'ora, previa comunicazione scritta, a che il presente Protocollo sia oggetto di cessione da parte di FastWay in favore di società dal medesimo controllate, o sue controllanti, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la stessa FastWay.

## **12. RISERVATEZZA**

Il presente Protocollo, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti in virtù del suddetto Protocollo o della sua esecuzione, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle

Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione del Protocollo.

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del presente Protocollo o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto del presente Protocollo, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

### **13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione del presente Protocollo.

### **14. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE**

Il presente Protocollo sarà disciplinato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Protocollo o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà prodotto in formato digitale e sottoscritto digitalmente dalle Parti.

### **15. RINVIO ALLE LEGGI**

Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

### **16. REGISTRAZIONE**

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5 II comma del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e le spese di registrazione saranno a carico della Parte che con la propria inadempienza avrà resa necessaria la registrazione medesima, invocandosi sin d'ora l'applicazione dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

### **17. COMUNICAZIONE TRA LE PARTI**

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente Protocollo dovrà essere inviato per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti indirizzi

**Per FastWay:**

PEC: fastway.energy@legalmail.it

Referente: Elsa Cazzaniga

E-mail: development@fastway.energy

Numero di Telefono: +39 3278433905

**Per il Comune:**

PEC:

referente: Sig. XXX

E-mail:

Numero di Telefono:

**18. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO E MODELLO 231**

In coerenza con le norme ed i principi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto"), del codice penale italiano nonché di ogni altra normativa anticorruzione comunque applicabile, ciascuna delle Parti si impegna ad astenersi dall'offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a qualsivoglia altro terzo, con lo scopo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al Protocollo, di conseguire un vantaggio o beneficio improprio e/o per influenzarne un atto, una decisione o un'omissione.

Il Comune dichiara di essere stato portato a conoscenza, tramite idonea informativa reperibile sul sito internet [www.fastway.energy/governance](http://www.fastway.energy/governance), delle disposizioni contenute nel Decreto, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo da essa adottato ai sensi del Decreto (nel seguito, il "Modello"), nonché nel Codice Etico di FASTWAY.

Il Comune, nell'espletamento delle attività previste dal presente Protocollo, si impegna a tenere un comportamento rispettoso delle regole di comportamento di cui al Modello, al Codice Etico e al Decreto.

In particolare, il Conduttore si impegna affinché nessuno dei suoi Soggetti Apicali e/o dei suoi Soggetti Sottoposti, per come definiti rispettivamente all'art. 5, comma primo, lett. a) e b) del Decreto, assuma comportamenti, ponga in essere atti e/o fatti e/o incorra in omissioni che possano, direttamente e/o indirettamente, integrare taluno dei reati previsti dal Decreto e dalla commissione dei quali possa insorgere la responsabilità amministrativa di FASTWAY.

Il Comune dichiara, infine, di essere a conoscenza dei compiti e delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza di FASTWAY e di fare quanto in suo potere affinché l'Organismo di Vigilanza possa svolgere le proprie attività ispettive e di vigilanza, obbligandosi a collaborare con esso, qualora richiesto. Il Conduttore si impegna, a tal fine, ad informare l'Organismo di Vigilanza, nelle modalità previste dalla Procedura Whistleblowing adottata da FASTWAY, nel caso in cui riceva, direttamente o indirettamente, una richiesta in violazione del Modello, del Codice Etico o del Decreto o, comunque, venga a conoscenza di talune delle circostanze per le quali, in base al Modello, sussiste l'obbligo di comunicazione.

FASTWAY garantisce al Comune che non subirà alcuna conseguenza in ragione della sua eventuale attività di segnalazione e che, in nessun modo, questa potrà pregiudicare la continuazione del rapporto contrattuale.

Fermo quanto precede, il Comune riconosce espressamente che la violazione degli obblighi di cui al presente articolo legittima FASTWAY a risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Resta, in ogni caso, ferma la responsabilità del Comune per le perdite, i danni e le spese derivanti a FASTWAY dalla violazione delle dichiarazioni e garanzie previste dal presente articolo.

## **19. DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Protocollo dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.

XXX, 23/09/2024

**FASTWAY S.P.A.**  
L'Amministratore Delegato  
Ing. Carlo Mereu

**COMUNE DI VIGEVANO**  
XXX  
XXX

(Atto sottoscritto digitalmente dalle Parti)

**Allegato 1**

<b>PROGETTO</b>	<b>INDIRIZZO SITO</b>	<b>LAT.</b>	<b>LONG.</b>	<b>Potenza dell'IdR</b>
VIGEVANO - CESARE BATTISTI	Via Cesare Battisti, 21	45.3173027291317	8.860711884057	<b>1 IdR fino a 150 kW, in base alla disponibilità di potenza sulla rete di distribuzione locale</b>
VIGEVANO - PAVIA	Corso Pavia, 80	45.3071073175902	8.868708220455	<b>Fino a 2 IdR fino a 150 kW, in base alla disponibilità di potenza sulla rete di distribuzione locale</b>